



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO COVID-19

“Garanzia ordinaria del 100% con copertura del Fondo Centrale di garanzia al 90% per liquidità/investimenti e dell’80% per rinegoziazione/consolidamento su finanziamenti con durata massima a 72 mesi, per imprese con fatturato non superiore ad euro 3.200.000,00, per importi non superiori al 25% del fatturato totale 2019 dell’impresa e sino ad euro 800.000,00”
ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera n) – DL LIQUIDITA’ n. 23 dell’08 Aprile 2020
sino al 31/12/2020

Documento versione n. 01 del 18/05/2020

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

DENOMINAZIONE: “FINCREDIT SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI”

Sede Legale: Via Monte Zebio, 1/A – 64021 Giulianova (Te) - Tel: 085/8002902 - Fax: 085/8025277

Capitale Sociale al 31/12/2018: € 1.847.421,00

Partita Iva: 01892980671

C.F. e n° di Iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo: 91014950678

Iscrizione Banca d’Italia, sezione intermediari finanziari ex art. 155 – comma 4: n° 29781

Web: www.fincreditabruzzo.it e-mail: info@fincreditabruzzo.it

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Garanzia rilasciata dal Confidi FINCREDIT SOC. COOP.

L’attività del Confidi FINCREDIT SOC. COOP. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, prestate nell’interesse del Socio-Cliente e a beneficio di soggetti terzi (Banche finanziatrici). A tal fine il Confidi emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio-Cliente configura l’obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. A seguito della richiesta di garanzia per il tramite del Confidi, il Socio-Cliente viene chiamato dalla Banca finanziatrice ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fidejussione, pegno, ipoteca, etc.

Principali rischi (generici e specifici) dell’operazione.

Per l’indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca finanziatrice di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui il Socio-Cliente (ossia, il debitore principale e gli eventuali garanti) risultino inadempienti, il Confidi/la Banca finanziatrice procederà all’escussione del debito.

Il Socio-Cliente è tenuto a rimborsare al Confidi quanto dal medesimo corrisposto alla Banca finanziatrice. Fermo restando l’obbligo del rimborso del Socio-Cliente al Confidi, in caso di mancato o ritardato rimborso, il medesimo può anche essere escluso dalla compagine sociale. L’escussione della garanzia e/o l’inadempimento del Socio-Cliente per aver omesso il rimborso può far sorgere l’obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio-Cliente nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L’eventuale inadempimento del Socio-Cliente verso il Confidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate al Confidi.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Confidi non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessuna impresa è autorizzata ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

I costi di Iscrizione al Confidi FINCREDIT SOC. COOP.

- **quota sociale: € 25,82** (venticinque/82) (restituibile, a norma di Statuto, in caso di recesso) e **tassa di ammissione di € 24,18;**

I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER PRESTITI CHIROGRAFARI.

- **diritti di istruttoria:** (copertura spese sostenute dalla Cooperativa per la raccolta della domanda di garanzia, attività di analisi e valutazione del merito creditizio) **min. € 0 (zero/00) / max. € 1.000,00 (mille/00);**
- **incremento quota sociale:** (rapporto sociale come previsto da Statuto) **min. 2,582% - max. 5,164% una tantum dell’importo erogato dalla Banca finanziatrice** (restituibile, a norma di Statuto, in caso di recesso) per una garanzia del 50%, da ridurre proporzionalmente per una garanzia inferiore;
- **compenso fidejussorio una tantum:** (costi operativi di gestione della garanzia e copertura dei rischi) pari allo **0,80 una tantum dell’importo erogato dalla Banca finanziatrice, moltiplicato il numero di anni o frazione di anno di durata del finanziamento**, per una garanzia max del 100%.
 Riduzione min. 0,30% max. 0,50% per le pratiche con controgaranzia MCC.

ESTINZIONE ANTICIPATA: L’estinzione anticipata del finanziamento comporterà l’estinzione della garanzia prestata da Fincredit sul medesimo. In caso di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata dell’obbligazione principale, è previsto su richiesta del socio, il rimborso della quota parte eccedente le commissioni di garanzia ricalcolata sulla base della durata effettiva della garanzia.

Ai sensi della Circ. n. 268 del MCC relativa al “Piano di Trasparenza” si precisa che, codesto Confidi opera con il Fondo Centrale di Garanzia Medio Credito Centrale e che, qualora il socio richieda esplicitamente l’intervento del Fondo, verrà valutata l’ammissibilità a tale intervento.

Modifica delle condizioni economiche praticate da FINCREDIT SOC. COOP.: il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall’art. 118 del TUB.

Condizioni economiche praticate dalla Banca finanziatrice: il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca finanziatrice, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca finanziatrice ed accettate dal Socio-Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL SOCIO-CLIENTE

Su richiesta del Socio-Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, FINCREDIT SOC. COOP. rilascia a beneficio di una Banca finanziatrice una lettera di garanzia che è accessoria alla linea di credito che il Socio-Cliente chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca finanziatrice stessa, direttamente o per il tramite di FINCREDIT SOC. COOP. In caso di esito positivo, il Socio-Cliente si obbliga a versare a FINCREDIT SOC. COOP. quanto stabilito nelle condizioni economiche

Via Monte Zebio, 1/A ♦ 64021 Giulianova (TE) ♦ Tel. 085/8002902 ♦ Fax 085/8025277
info@fincreditabruzzo.it ♦ www.fincreditabruzzo.it



sopraindicate Sezione III. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura RID, contestualmente all'erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, FINCREDIT SOC. COOP. assume l'obbligo di pagare alla Banca finanziatrice beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio-Cliente affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca finanziatrice ai sensi di Convenzione.

Il pagamento di FINCREDIT SOC. COOP. alla Banca finanziatrice, o escussione della garanzia, può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al Socio-Cliente od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui FINCREDIT SOC. COOP. viene espressamente esonerata. A termini di diritto, Statuto, contratto, il Socio-Cliente ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da FINCREDIT SOC. COOP., per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso FINCREDIT SOC. COOP.

FINCREDIT SOC. COOP. può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il Socio-Cliente versa in situazione di inadempimento nei confronti di FINCREDIT SOC. COOP., può sussistere l'obbligo per FINCREDIT SOC. COOP. di segnalare il nominativo del Socio presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione da FINCREDIT SOC. COOP. Di tali avvenimenti il Socio non può addebitare alcuna responsabilità a FINCREDIT SOC. COOP., restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria di Teramo.

Recesso: Il Socio-Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa (Banche finanziatrici).

Procedure di reclamo: Ogni Socio-Cliente può rivolgersi al Responsabile Procedura Reclami di FINCREDIT SOC. COOP. entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R a "FINCREDIT SOC. COOP. – Sede Operativa – Responsabile Procedura Reclami – Via Monte Zebio n. 1/A – 64021 Giulianova" o per via telematica all'indirizzo e-mail: fincreditabruzzo@legalmail.it.

Il Responsabile Procedura Reclami evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se FINCREDIT SOC. COOP. dà ragione al cliente, lo stesso FINCREDIT SOC. COOP. deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti.

Il Socio-Cliente, qualora insoddisfatto del ricorso al "Responsabile Procedura Reclami" (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dal Confidi), prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei Clienti – presso i propri locali e sul proprio sito internet – le guide relative all'accesso all'ABF.

Il cliente può consultare il Tasso Effettivo Globale Medio nel cartello affisso c/o la sede del Confidi.

LEGENDA

Per Confidi si intende: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi" si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr D.M. 18/04/2005 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi dovranno sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa** l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio-Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

DATA _____

_____ (timbro e firma)